

## Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

3° trimestre 2025<sup>1</sup>

### I. Sentenze e decisioni nelle cause contro la Svizzera

#### Sentenza Semenya contro la Svizzera (Grande Camera) del 10 luglio 2025 (ricorso n. 10934/21)

*Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU), diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); regolamento emanato da World Athletics che ha obbligato la ricorrente, un'atleta sudafricana di livello internazionale, a ridurre il suo tasso naturale di testosterone per poter partecipare a competizioni internazionali nella categoria femminile.*

Il ricorso riguarda un'atleta sudafricana di livello internazionale che contesta un regolamento emanato da World Athletics («regolamento DDS») che l'ha obbligata a ridurre il suo livello naturale di testosterone per poter partecipare a competizioni internazionali nella categoria femminile e il rigetto dei ricorsi che ha presentato per contestare tale regolamento dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport (TAS), che ha sede in Svizzera, e poi al Tribunale federale svizzero.

Nella sentenza della Grande Camera, la Corte ha dichiarato irricevibili le censure della ricorrente basate sugli articoli 8, 13 e 14 CEDU. Ha constatato che la ricorrente non era sottoposta alla giurisdizione della Svizzera per quanto riguarda queste censure. La Corte ha invece dichiarato il ricorso ricevibile per quanto riguarda la censura fondata sull'articolo 6 paragrafo 1 (diritto a un processo equo). La Corte ha innanzitutto considerato che l'adesione del Tribunale federale da parte della ricorrente per contestare la sentenza del TAS ha creato un legame giurisdizionale con la Svizzera, legame che obbliga quest'ultima a garantire il rispetto dei diritti tutelati dall'articolo 6 della Convenzione nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale federale, il quale è incaricato, dalla legge federale, di controllare la compatibilità della sentenza arbitrale con l'ordine pubblico materiale. Dopo aver sottolineato lo squilibrio strutturale che caratterizza il rapporto tra gli atleti e gli organi di governo dello sport, la Corte ha poi considerato che il rispetto del diritto dell'interessata a un processo equo richiedesse un «esame particolarmente rigoroso del suo caso» per i tre motivi seguenti: (1) la competenza obbligatoria ed esclusiva del TAS le è stata imposta non dalla legge ma da un organo di governo dello sport; (2) la controversia riguarda uno o più diritti di natura civile; (3) tali diritti corrispondono, nel diritto interno, a diritti fondamentali. Secondo la Corte, le particolarità dell'arbitrato sportivo a cui era sottoposta la ricorrente, che comportavano la competenza obbligatoria ed esclusiva del TAS, richiedevano che il rigore del controllo giurisdizionale esercitato dall'unico organo giurisdizionale competente a controllare le sentenze del TAS fosse commisurato all'importanza dei diritti individuali in gioco. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale non sia stato il caso dell'esame effettuato dal Tribunale federale, in particolare a causa della sua interpretazione molto restrittiva della nozione di ordine pubblico, ai sensi della legge federale sul diritto internazionale privato. La Corte ha quindi ritenuto che la ricorrente non abbia beneficiato delle garanzie previste dall'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione, poiché il Tribunale federale non ha soddisfatto il requisito di un esame particolarmente rigoroso. Le censure fondate sugli articoli 8, 13 e 14 CEDU sono

---

<sup>1</sup> Il presente rapporto è redatto dall'Ufficio federale di giustizia. Fa fede il testo delle decisioni e sentenze emanate dalla Corte e consultabili attraverso i link indicati nel presente rapporto e su [hudoc.echr.coe.int](https://hudoc.echr.coe.int).

irricevibili (tredici voti contro quattro). Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (quindici voti contro due).

**Sentenza B.R. contro la Svizzera dell'8 luglio 2025 (ricorso n. 2933/23)**

*Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); rifiuto dell'assicurazione malattie di assumere i costi del trattamento della ricorrente.*

La causa riguarda il rifiuto dell'assicurazione malattie di assumere i costi di un trattamento della ricorrente, affetta da amiotrofia spinale di tipo 2. La ricorrente ha fatto valere dinanzi alla Corte la violazione dell'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata), dell'articolo 3 CEDU (divieto della tortura) e dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) combinato con l'articolo 8.

La Corte ha considerato che la ricorrente poteva avvalersi dell'articolo 8 CEDU, poiché il farmaco aveva contribuito a garantirle condizioni di vita più dignitose migliorando la sua mobilità e, in particolare, la sua capacità di utilizzare il computer. Ha dichiarato irricevibile il resto del ricorso. La Corte ha ricordato che, al momento della richiesta della ricorrente, il farmaco in questione figurava nell'elenco dei farmaci rimborsabili dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ma era soggetto a una limitazione che escludeva, in linea di principio, l'assunzione dei costi per i pazienti che, come la ricorrente, avevano più di vent'anni e necessitavano di ventilazione continua. Tuttavia, secondo le disposizioni applicabili, i costi del trattamento dovevano essere coperti se il farmaco avesse comportato un grande beneficio nella lotta contro una malattia mortale o passibile di causare gravi problemi di salute e se non vi erano altri trattamenti efficaci autorizzati. Nella fattispecie, le autorità interne avevano ritenuto che gli studi medici presentati non avessero fornito la prova scientifica di un grande beneficio per i pazienti nella situazione della ricorrente. In assenza di prove di un beneficio elevato in generale, avevano respinto la richiesta di copertura dei costi senza stabilire se il trattamento avesse un beneficio elevato per la ricorrente. La Corte ha ricordato che spetta in primo luogo alle autorità nazionali interpretare e applicare il diritto interno e che, pertanto, essa può mettere in causa il loro apprezzamento in merito a presunti errori di diritto solo se questi ultimi sono arbitrari o manifestamente irragionevoli. Per quanto riguarda il sistema sanitario svizzero, ha ritenuto che comporti, a priori, una ponderazione degli interessi della collettività alla tutela delle risorse limitate dello Stato e di quelli del malato di ricevere un determinato trattamento costoso. La Corte ha ritenuto, nei limiti del suo controllo europeo, che i criteri di diritto interno applicabili nel caso di specie non erano privi di fondamento e che l'interpretazione data dalle autorità interne al diritto interno non è stata arbitraria o manifestamente irragionevole. Ha inoltre attribuito importanza al fatto che la ricorrente disponeva di un quadro giuridico adeguato, che le ha consentito di far valere le sue lamentele, e che i tribunali interni hanno risposto in modo esaustivo e dettagliato alle sue argomentazioni. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (quattro voti contro tre).

## II. Sentenze e decisioni in cause contro altri Stati

### Sentenza Scuderoni contro l'Italia del 23 settembre 2025 (ricorso n. 6045/24)

*Divieto di maltrattamenti (art. 3 CEDU) e diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza (art. 8 CEDU); violenze domestiche subite da una donna per nove mesi in seguito alla rottura con il suo compagno.*

La causa riguarda le violenze domestiche subite da una donna per nove mesi in seguito alla rottura con il suo compagno. Dinanzi alla Corte la ricorrente ha fatto valere più articoli della Convenzione.

La Corte ha deciso di esaminare le questioni sollevate alla luce degli articoli 3 e 8 della Convenzione. Ha considerato in particolare che le autorità hanno trascurato il loro dovere di effettuare una valutazione immediata e proattiva del rischio di recidiva degli atti di violenza commessi nei confronti della ricorrente dal suo ex compagno. In particolare, la domanda di protezione della ricorrente è stata respinta senza alcuna valutazione del rischio e l'udienza dinanzi al tribunale civile è stata fissata nove mesi dopo la sua richiesta urgente. Inoltre, sono trascorsi due mesi prima che la denuncia penale della ricorrente fosse registrata. La Corte ha inoltre ritenuto che, tenuto conto del modo in cui le autorità hanno trattato gli elementi a loro disposizione che indicavano violenze coniugali nei confronti della ricorrente, le autorità interne non abbiano tenuto conto, nell'ambito dell'indagine penale, del problema specifico della violenza domestica e che, in tal modo, abbiano trascurato il loro obbligo di dare una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente. Le giurisdizioni interne non hanno compiuto sforzi seri per ottenere una visione globale della situazione della ricorrente, come invece necessario in questo tipo di casi. Si tratta di una nuova condanna dell'Italia per non rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione in materia di violenza domestica, nonostante sia già stata condannata più volte su questo tema negli ultimi anni. Violazione degli articoli 3 e 8 CEDU (unanimità).

### Sentenza M.P. e altri contro la Grecia del 9 settembre 2025 (ricorso n. 2068/24)

*Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); procedura di rapimento internazionale di minori.*

La causa riguarda una madre e i suoi due figli che contestano il ritorno dei due bambini dal padre negli Stati Uniti, ordinato dai tribunali greci nell'ambito di un procedimento per rapimento internazionale di minori.

La Corte ha rilevato che i tribunali greci hanno valutato la situazione senza interrogarsi sull'opportunità di sentire i minori, che era tuttavia un elemento chiave. Di conseguenza, ha considerato che i tribunali greci non erano in grado di determinare, in modo informato, se sussisteva un «grave rischio» ai sensi dell'articolo 13, lettera b), della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, e che il processo decisionale nel diritto interno non ha soddisfatto i requisiti procedurali di cui all'articolo 8 della Convenzione. Il ritorno forzato dei due bambini negli Stati Uniti non può quindi essere considerato necessario in una società democratica. Si tratta del primo caso relativo a una procedura di rapimento di minori in cui la Corte ha stabilito che i tribunali nazionali sono tenuti a esaminare d'ufficio l'opportunità di sentire, direttamente o in altro modo, il minore al fine di escluderla, se del caso, con una decisione motivata. Violazione dell'articolo 8 CEDU (cinque voti contro due).

### **Sentenza N.T. contro Cipro del 3 luglio 2025 (ricorso n. 28150/22)**

*Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); inchiesta sulle allegazioni di stupro della ricorrente.*

La causa concerne l'inchiesta delle autorità sulle allegazioni di stupro della ricorrente. La ricorrente ha invocato gli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 8 (rispetto della vita privata) e 14 (divieto di discriminazione) CEDU e ha dichiarato che le autorità da una parte hanno trascurato il loro obbligo di condurre un'inchiesta efficace sulle sue allegazioni di stupro e di perseguire il presunto autore dei fatti e, dall'altra, non hanno adottato un approccio che tenesse conto dei bisogni della vittima esponendola di conseguenza a una vittimizzazione secondaria e discriminandola.

La Corte, pur riconoscendo le difficoltà incontrate dalle autorità cipriote di fronte alle versioni contraddittorie dei fatti passati e alla mancanza di prove "dirette", e senza perdere di vista il fatto che non può sostituirsi alle autorità nazionali nel valutare i fatti di causa o nel pronunciarsi sulla responsabilità penale dell'imputato, ha ritenuto che le autorità non abbiano accertato i fatti procedendo a una valutazione che tenesse conto del contesto e prestando la dovuta attenzione ai particolari fattori psicologici inerenti ai casi di abuso sessuale, in particolare quando sono commessi da una persona vicina alla vittima. Per quanto riguarda le accuse della ricorrente secondo cui le autorità non avrebbero rispettato i suoi diritti in quanto vittima, la Corte ha osservato che la ricorrente ha dovuto ripetere le sue dichiarazioni, in parte a causa della registrazione incompleta della sua dichiarazione iniziale, e che è stata interrogata dai pubblici ministeri in assenza di un avvocato, di uno psicologo o dei servizi sociali. La Corte ha inoltre osservato che non sembra esservi traccia del colloquio della ricorrente con i pubblici ministeri, che sembra aver infine portato all'abbandono delle accuse e che, secondo lei, ha reso necessarie cure al pronto soccorso. A questo proposito, la Corte ha osservato che il mancato rispetto da parte dello Stato dei diritti della ricorrente in quanto vittima e il trattamento indegno riservatole sono ulteriormente evidenziati dal fatto che le autorità sembrano averla informata ufficialmente della decisione di abbandonare il procedimento contro l'imputato «solo due giorni dopo che il procuratore aveva comunicato tale decisione al tribunale». La Corte ha ritenuto inoltre molto problematico il fatto che alla ricorrente sia stato rifiutato l'accesso al fascicolo senza che le fosse stata fornita alcuna motivazione al riguardo. Per quanto riguarda la censura relativa all'articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 CEDU, la Corte ha ritenuto che alcuni termini e argomenti utilizzati dai procuratori e, in ultima analisi, dal sostituto procuratore generale nella valutazione della fattispecie riflettessero pregiudizi e stereotipi sessisti che potevano anche nuocere alla fiducia delle donne vittime di violenza di genere nel sistema giudiziario. Ha constatato che le sue precedenti conclusioni relative alla vittimizzazione secondaria subita dalla ricorrente sono sufficienti per concludere che i motivi della decisione del sostituto procuratore generale (in quanto decisione definitiva sulla causa) erano marcati da una discriminazione basata sul sesso. La Corte ha concluso che le mancanze delle autorità nazionali, e in particolare i metodi utilizzati per valutare l'autenticità del consenso della ricorrente, non solo hanno privata la vittima di una protezione adeguata, ma l'hanno anche esposta a una vittimizzazione secondaria, che costituisce anch'essa una discriminazione. Violazione degli articoli 3 e 8 della CEDU (unanimità).